


**Delibera Originale del Consiglio Comunale**

N. 22 del Reg. Data: 31.05.2022	OGGETTO	Approvazione Piano finanziario per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) – Anno 2022-2025. Approvazione tariffe
------------------------------------	---------	---

L'anno duemilaventidue addi trentuno del mese di **Maggio** alle ore 20:00 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Pedara "Dott. Pippo Pappalardo" del Palazzo di Città "Arch. Giuseppe Nicosia".

Alla prima convocazione in seduta ordinaria, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale

CONSIGLIERI			Presenti	Assenti
1. Sig.a	Agosta	Olga	X	
2. Dott.	Bonaccorsi	Salvatore	X	
3. Prof.	Consoli	Giuseppe	X	
4. Rag.	Consoli	Marina Adriana	X	
5. Dott.ssa	Consoli	Marisa	X	
6. Dott.ssa	De Luca	Agnese	X	
7. Sig.	Fallica	Antonio	X	
8. Rag.	Laudani	Francesco Antonio D.		X
9. Dott.	Laudani	Mario	X	
10. Dott.	Pappalardo	Domenico	X	
11. Ins.	Petralia	Laura Giovanna		X
12. Ins.	Pezzino	Domenica		X
13. Geom.	Sambataro	Alfio	X	
14. Ins.	Scirè Calabrisotto	Domenico	X	
15. Avv.	Spitaleri	Bruno Basilio	X	
16. Rag.	Torrisi	Salvatore Antonino	X	
			13	3

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, presiede il Vice Presidente, Dott. Salvatore Bonaccorsi  
Assiste il Segretario Generale Dott. Giuseppe Scilla.

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i signori Consiglieri Comunali Consoli Giuseppe e Torrisi Salvatore Antonino per la lista "Vivi Pedara" e il Consigliere Comunale Sambataro Alfio per la lista "Pedara Libera"

La seduta è pubblica.

Partecipa, per l'Amministrazione Comunale, il Sindaco Arch. Alfio Cristaudo e l'Assessore Comunale Geom Salvatore Corsaro.

Partecipa, altresì, la Responsabile del Settore Affari Finanziari e Tributari, Dott.ssa Giovanna Greco

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Scilla avvalendosi della collaborazione del personale dell'ufficio preposto all'assistenza all'Organo.

**Il Vice Presidente del Consiglio Comunale Dott. Salvatore Bonaccorsi interviene:** "Secondo punto all'Odg: Approvazione Piano finanziario per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) – Anno 2022-2025". Prego Presidente della Seconda Commissione.

**La Presidente della Seconda Commissione Dott.ssa Marisa Consoli interviene** e dà lettura del verbale dei lavori della commissione allegato al presente atto.

**Il Vice Presidente del Consiglio Comunale Dott. Salvatore Bonaccorsi interviene** per ringraziare la Consigliera Consoli Maria e passa la parola al Consigliere Fallica

**Il Consigliere Comunale Sig. Antonio Fallica interviene:** "Chiedo che qualcuno spieghi il contenuto della proposta, anche nella considerazione che non è stato possibile avere in Commissione il Responsabile o l'Amministrazione che rispondesse alle richieste dei Consiglieri"

**Il Vice Sindaco Dott. Mario Laudani interviene:** "Mi scuso per l'assenza in Commissione. Purtroppo, l'incontro con gli anziani si è prolungato più del previsto. C'è stato riferito da parte del Tecnico della Maggioli, che si è occupato della preparazione del PEF, che la percentuale, così come prevede la legge, va riferita al dato dei due anni precedenti cioè il 2021 si riferiva al 2019 e quello del 2022 si riferisce al 2020. I nostri dati della percentuale di raccolta differenziata vengono pubblicati sul link dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca, Ispra, è un sito pubblico ufficiale in cui tutti i Comuni comunicano la percentuale di raccolta e tale percentuale, per come è stato risposto dal Tecnico, non ha nessuna influenza sulla preparazione del PEF (piano economico finanziario). La percentuale è quella ed è stata indicata dal Comune nell'anno 2020 e pertanto non vi è possibilità di alcun tipo di modifica. L'unica cosa in cui noi siamo intervenuti è la diminuzione di € 150.000, se Vi ricordate bene l'anno scorso sono stati inseriti alcuni dati per quanto riguarda la cenere vulcanica e l'aumento del costo del contratto di nuova gestione, gli altri dati fanno riferimento al 2020 e, così come dice la norma e per come ci è stato riferito da parte dell'esperto, questo è un previsionale. Se a consuntivo 2022 ci saranno maggiori costi, saranno ripartiti nei tre anni successivi, se ci non ci sono maggiori costi, il prossimo anno ci sarà un'ulteriore diminuzione, questo è quanto prevede la legge. Io, nel frattempo, volevo informare tutti quanti i signori Consiglieri del lavoro che è stato fatto in questo periodo perché la diminuzione della bolletta dovrebbe avvenire anche in automatico grazie al lavoro di ricerca delle utenze. Noi abbiamo chiuso con numero di utenze nel 2020 con 6033, ad oggi siamo arrivati a 7100, che non è soltanto il numero delle utenze, mi faceva notare Ottavio Ecora, sono stati scoperte tutta una serie di superficie maggiori per quanto riguarda il garage e altre cose che non incidono sulle utenze come numero di utenze ma come numero di superficie in mq. Questi sono i dati sui quali si cominceranno a vedere tutti gli effetti del lavoro portato avanti e speriamo di continuare perché, secondo me, ancora su questo numero di utenze c'è tanto da poter lavorare e poter fare. Ho chiesto espressamente al Tecnico se c'era la possibilità di sapere l'incidenza monetaria per quanto riguarda questa riduzione e mi ha detto che, in questo momento, non era ancora in grado di precisarlo però mi ha messo per iscritto che mediamente le tariffe domestiche sono diminuite del 19% e mediamente le tariffe non domestiche sono diminuite del 2,5 % quindi una diminuzione e un beneficio nelle bollette dovremmo vederlo al più presto con le emissioni."

**Il Consigliere Comunale Sig. Antonio Fallica interviene:** "Grazie. Buonasera, Grazie Consigliere, su questo in Commissione ci interrogavamo perché, insomma, sappiamo ormai che la differenziata a Pedara va bene e vedere quel dato un po' preoccupava e quindi io avevo immaginato fosse un mero errore, invece, Lei mi ha spiegato la motivazione e chissà se per caso si poteva variare negli altri anni. Comunque, va bene, è stato chiaro e quindi La ringrazio per la precisazione. Il numero che Lei ha detto di 1000 utenze in più sarà già previsto in questo piano tariffario Però, quello che ho visto all'interno del documento è la differenza del 40% non il 19% quindi commentavamo che era una gran bella differenza, quindi non so se il dato è questo o è quello che ha Lei, ma è già previsto col fatto che vanno a tutti quanti i 1000 in più oppure i calcoli sono stati fatti sulla percentuale con gli utenti che c'erano prima, cioè non so se ho reso l'idea di quello che voglio chiedere".

**Il Vice Sindaco Dott. Mario Laudani interviene:** "Per la trasparenza e per la sincerità che mi contraddistinguono, Le devo dire che non lo so per il semplice motivo che questi dati mi sono stati forniti da Ottavio Ecora che Lei sa benissimo che era l'unico che li aveva perché adesso è passato tutto alla Maggioli, perciò non Le so dire ed è un dato aggiornato ad oggi, siccome non so l'arco di incidenza perché partiamo da tutto il 2021 e sono 600, però dico non è tutto perché alcuni sono nell'anno 2021 e parte nell'anno 2022 con la distribuzione dei kit. Nella comunicazione che ci ha dato Ecora, che però non l'ha formalizzata, lui ci dice che le utenze domestiche attivate presenti in banca dati fino al 31/12 sono 654, questo è il dato che lui ci fornisce con l'aumento anche dei metri quadrati, questo dovrebbe essere il dato aggiornato su cui si calcolerà, secondo me, la tariffazione base. Tra l'altro, il Tecnico mi spiegava anche che ogni anno andrebbe fatto il consuntivo perché noi adesso non sappiamo i costi reali di tutto, perciò insieme con l'Assessore abbiamo chiesto e vediamo se quest'anno riusciremo a sapere, non dico al 31/12, ma magari a gennaio, i dati dei costi effettivi in modo tale che se ci sono costi maggiori gli stessi si ripartiranno negli anni successivi ma se ci sono benefici, di inserirli negli anni successivi. Ad esempio, bisogna mettere anche l'incidenza della discarica, sul momento la previsione della discarica per il 2022 non la sappiamo e se nel frattempo usciranno altre cose io non lo so quindi il consuntivo servirebbe a riuscire a sapere i costi e ci spiegava sempre Ecora che la normativa, non a caso, prevede che se i costi sono maggiori si possono riportare nei PEF dei tre anni successivi, se invece i costi sono minori e c'è un beneficio successivamente all'approvazione del PEF dell'anno successivo lo puoi portare come beneficio".

**Il Sindaco Arch. Alfio Cristaudo interviene:** "Il dato comunicato è di 654 e questo lo troveremo sicuramente in bollettazione e su questo lavoro mi corre l'obbligo ringraziare sia tutte le attività di accertamento fatte che le attività della SRR. Tra l'altro, a conclusione di quello che ha detto il Vice sindaco sull'attività previsionale, l'anno scorso che ci eravamo cautelati visto che si parlava di aumento notevole del conferimento, devo dire grazie al lavoro del Presidente della SRR che ha cercato e trovato soluzioni alternative non indifferenti che hanno comunque consentito di mantenere l'aumento in maniera significativa e questa è un'operazione che si dà per scontata ma non lo è perché effettivamente la crisi del conferimento, la crisi delle discariche, le crisi anche legate ad ulteriori attività di accertamento in corso incidono sulle difficoltà giornaliere nel dover trovare la soluzione immediata e la piattaforma più idonea per poter conferire. Quindi, io su questo ringrazio il lavoro svolto in sinergia ma anche le strategie adottate perché, ora lo possiamo dire con serenità, la consegna dei bidoncini non è altro che un modo per monitorare e controllare lo stato delle utenze perché basta che tu proponi qualcosa di gratis, si presentano tutti e c'è servito come autodichiarazione per poter raggiungere utenze che non conoscevano. Allo stesso modo, ci permetterà poi un controllo puntuale sul territorio, stiamo riprendendo e fra qualche giorno proporremo il nuovo calendario per l'ulteriore consegna dei bidoncini che non erano stati consegnati perché eravamo supportati dai ragazzi del servizio civile e quindi essendosi concluso il progetto precedente che ringrazio per l'attività svolta, appena finiremo tutta l'attività di formazione e informazione, presenteremo il nuovo programma per la nuova consegna. Questo, devo dire che ha smosso un po' di coscienze nel senso che le persone iniziano a capire che si è attivata una procedura di riscontro, di ricercare chi non paga, e devo dire che ci sono state anche persone che hanno capito l'antifona e spontaneamente sono venuti a denunciarsi o a regolarizzarsi. Come avete visto, la riduzione del 19% non è legata soltanto alla riduzione del costo previsto di € 150.000 ma è la somma delle due cose, una parte la riduzione del costo e una parte l'incremento dei numeri su cui spalmare la tariffa totale. Lavoro ancora ce n'è tanto da fare e il percorso è lungo, ricordo benissimo le sollecitazioni positive fatte l'anno scorso in seduta di approvazione del precedente PEF e tutti i suggerimenti che ci sono stati fatti, oggi abbiamo cercato di cogliere il meglio. Tra l'altro, stiamo facendo questa attività non indifferente di informazione e formazione tramite la scuola con diversi progetti e c'è stata una collaborazione da parte di tanti, la scuola in primis, la SRR, le due ditte la Dusty ed Ecolandia e gli Assessori tutti che hanno speso tempo ed energie nel cercare di far veicolare anche un nuovo modo di differenziare. Abbiamo appena concluso una fase del progetto Alfieri nell'ambiente, si sta ottimizzando anche questo nuovo calendario che prevede la raccolta della differenziata solo due volte al mese sempre per migliorare e fare una differenziata corretta".

**Il Consigliere Comunale Sig. Antonio Fallica interviene:** "Grazie Presidente. Io sono contento delle cifre che qua si vedono ma io vorrei capire, siccome qua il Consiglio approva questo documento e qui si parla del meno 48% per l'esattezza nelle tariffe domestiche la differenza tra il 2021 e il 2022 per occupante del -41,38 e per due occupanti 53,27% di quella globale, è sulla tariffa, è la media, sulla tariffa c'è la diminuzione media prevista sul complessivo, nella parte finale della delibera, parlo di utenze domestiche, la differenza tra utenze del 2021 e 2022 nella sua componente globale ipotizzando come tariffe medie per una famiglia di una sola persona, una tariffa di 163,63 € a fronte di 203,04 del 2021 e poi accanto ti dice che la percentuale di variazione, quindi qual è questa diminuzione del 19%?"

**Il Sindaco Arch. Alfio Cristaudo interviene:** “Parte dal dato del costo complessivo, il 19% scaturisce con l'incremento delle nuove utenze, sono due cose diverse”

**Il Consigliere Comunale Sig. Antonio Fallica interviene:** “Perdonatemi sempre, in questa riga c'è tariffa fissa e tariffa variabile, dico tranne che non so più leggere un excel, stiamo lavorando sulle cifre complete tariffa fissa e variabile. Non sono al 19%. Allora se guardate quella al centro ci sono tariffa quella al centro, tariffa fissa, tariffa variabile differenza meno 41% per la tariffa fissa e 0,21 per la tariffa variabile è così? Giusto? Leggo bene?”

**Il Vice Sindaco Dott. Mario Laudani interviene:** “Noi sappiamo che è un foglio in Excel abbastanza complicato perché va da percentuale a contro percentuale. Alla domanda esplicita, è la risposta che ci ha fornito chi ha calcolato questo”.

**Il Consigliere Comunale Sig. Antonio Fallica interviene:** “Poco importa, l'importante è che l'importo sia meno, per le utenze non domestiche mi pare invece che il beneficio non è a questi livelli”

**Il Sindaco Arch. Alfio Cristaudo interviene:** “Tra l'altro, giusto per ricordarlo, la redazione del PEF entra in quella offerta migliorativa concordata con la ditta aggiudicataria della gestione dei tributi grazie al fatto che noi abbiamo concesso in uso gli uffici all'interno del palazzo comunale e quindi si sta finalmente cercando di riordinare in maniera un po' più consona”

**Il Consigliere Comunale Sig. Antonio Fallica interviene:** “Ma le utenze non domestiche sono aumentate? Le 654 sono tutte nuove utenze?”

**Il Vice Sindaco Dott. Mario Laudani interviene:** “Sono aumentate di 48”

**Il Consigliere Comunale Sig. Antonio Fallica interviene:** “Volevo chiedere una cosa formale al Segretario: nel corpo della delibera è prevista la divisione dell' anno precedente, del 15% e dell'85%, volevo chiedere se per caso va messa anche nella parte dispositiva. E, comunque, a parte questo, tornando al merito, ma allora un ragionamento di cambiare questa percentuale alla luce e alla base dei risultati che ci sono, quindi con l'incremento delle utenze domestiche di un valore abbastanza importante col fatto che così il peso che c'è sulla parte commerciale sarebbe praticamente identico a quello dell'anno scorso? Per valutare un qualcosa di diverso per un po' compensare, cioè poter riuscire ad avere anche una maggiore differenza e risparmio per le utenze commerciali non potrebbe essere un ragionamento da fare? Questa maggioranza può accettare di valutare oppure è una strada chiusa?”

**Il Sindaco Arch. Alfio Cristaudo interviene:** “Allora l'anno scorso abbiamo fatto un certo tipo di ragionamento e devo dire che oggi, alla luce dei numeri, il lavoro svolto, devo dire, sulla parte delle utenze domestiche qualche risultato ce l'ha dato. Ci siamo un po' riservati di utilizzare quest'anno come approfondimento per fare questo ragionamento per l'anno prossimo. Siamo all'uscita dal Covid, teniamo conto anche che c'è stata una variazione sulle attività, qualcuno ha chiuso, qualcuno ha aperto, tra l'altro proprio sulla Tari, ricordiamoci che c'è stata un'agevolazione per l'anno 2021/2022 quindi quest'anno ci siamo prefissati di fare uno studio specifico e approfondito sull'andamento della parte non domestica e faremo poi le dovute considerazioni in virtù anche dei risultati, perché una volta che noi stiamo cercando di attivare anche dei servizi specifici per migliorare la raccolta delle attività commerciali, nello specifico e quest'anno sarà l'anno di studio per poter approfondire e creare e agevolare questa riflessione che Lei ha fatto per l'anno prossimo. Non ce la siamo sentita di farla quest'anno, per questo motivo, perché c'è una variabilità che condiziona parecchio dal nostro punto di vista, tra l'altro proprio fra qualche mese faremo anche la consegna dei bidoni per raccolta all'attività, alla ristorazione, stiamo predisponendo un nuovo giro di raccolta per la plastica, per il vetro specifico dell'attività quindi è un anno un po' così, secondo me di transizione. Quest'anno non ce la sentiamo, per l'anno prossimo se i dati ci danno quel conforto e quel supporto che ci auguriamo, sicuramente sì”.

**Il Vice Sindaco Dott. Mario Laudani interviene:** “Quello che accennavo poco fa di un dato che sinceramente io non ho attenzionato neppure gli altri anni, però adesso c'è stato fornito che sono state le 1423 posizioni domestiche di tipo garage di cui 189 nell'anno 2021 e 109 rilevate nell'anno 2022 che non concorrono ad aumentare il numero delle utenze essendo un garage, però aumentano la superficie che viene tassata perciò abbiamo anche un ulteriore effetto che, dicevo prima, perché non sono utenze in più però incidono sulla superficie. Siccome nella bollettazione paghiamo anche la superficie, un ulteriore vantaggio ritengo che sia questo e ce lo dobbiamo dire e cioè l'effetto psicologico degli accertamenti, la gente comincia a capire che si paga. Può anche darsi che mi sbaglio, ma c'è tanta gente che dice: prima che mi arriva mi autodenuncio a tutti gli effetti.”

**Il Segretario Generale Dott. Giuseppe Scilla interviene:** "Per rispondere al Consigliere Fallica, è nel punto 2 della parte dispositiva che il Responsabile di Settore ha voluto fare riferimento alla divisione tra 85 e 15 per cento, ritengo"

**Il Vice Presidente del Consiglio Comunale Dott. Salvatore Bonaccorsi interviene** "Grazie Segretario. Se non ci sono altri interventi, procediamo con le dichiarazioni di voto".

**Il Consigliere Comunale Sig. Antonio Fallica in qualità di Capo Gruppo del Gruppo Pedara Libera, interviene:** "Noi, innanzitutto, siamo molto contenti perché quando esiste un beneficio per la cittadinanza è una cosa che fa piacere, siamo molto contenti che la gara dei tributi stia producendo i suoi effetti, ancora è presto ma l'operato degli accertamenti, così come è stato detto da questa Amministrazione, l'effetto psicologico e quant'altro vogliono dire che la strada che era stata scelta era la strada giusta e sono contento di quello che finalmente viene detto e quindi il fatto che ci sia un effetto importante sulla Tari, una diminuzione di €150.000 sul totale complessivo, che così come chiarito è una di quelle diminuzioni che fanno sempre bene. Capisco il ragionamento che ha fatto il Sindaco per le utenze non domestiche e quindi l'anno prossimo speriamo di avere anche per utenze non domestiche una maggior diminuzione e per tutto questo noi esprimiamo parere favorevole"

**Il Vice Presidente del Consiglio Comunale Dott. Salvatore Bonaccorsi interviene:** "Prego, Consigliere Consoli"

**Il Consigliere Comunale Prof. Giuseppe Consoli, in qualità di Capo Gruppo del Gruppo Vivi Pedara interviene:** "Anche noi esprimiamo parere favorevole"

**Il Vice Presidente del Consiglio Comunale, Dott. Salvatore Bonaccorsi,** procede alla votazione in forma palese per alzata di mano della proposta di deliberazione ad oggetto "Approvazione Piano finanziario per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) – Anno 2022-2025. Approvazione tariffe"

Procedutosi a votazione a scrutinio palese, per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

Presenti n. 13 Consiglieri

Voti favorevoli n. 13 (unanimità)

Voti contrari: 0

Astenuti: 0

E pertanto

Ad esito della superiore votazione;

Vista la proposta di deliberazione di C.C. n. 19 del 26/05/2022, posta agli atti consiliari e che si allega alla presente, per costituire parte integrante e sostanziale;

Visto l'Ord. Amm.vo EE.LL. vigente in Sicilia;

Visto lo Statuto Comunale;

#### **DELIBERA**

Di approvare la proposta di C.C. n. 19/2022 che si allega alla presente per costituire parte integrante e sostanziale.

**Il Vice Presidente del Consiglio Comunale Dott. Salvatore Bonaccorsi** pone a votazione in forma palese, per alzata di mano, di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione.

Procedutosi a votazione a scrutinio palese, per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

Presenti n. 13

Voti favorevoli n. 13

Voti contrari: 0

Astenuti: 0

E pertanto,

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto l'esito della votazione

#### **DELIBERA**

di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione



Registro Proposte N. 19 Del 26/05/2022  
ASSESSORATO O UFFICIO PROPONENTE  
SETTORE IV

### Proposta Deliberazione per Consiglio Comunale

OGGETTO:	APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2022-2025. APPROVAZIONE TARIFFE
----------	---

#### IL SETTORE IV

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- la deliberazione ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 7.4 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Dato atto che l'Autorità per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha, altresì, emanato le seguenti disposizioni per il secondo periodo regolatorio 2022-2025:

- la Deliberazione 363/2021/R/rif contenente "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" che ha definito i nuovi criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2022-2025;
- la Deliberazione 459/2021/R/rif concernente "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo tariffario Rifiuti (MTR-2)";
- la determina 2/2021 – DRIF avente ad oggetto "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- la Deliberazione 15/2022/R/rif con riguardo alla "regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani".

**Esaminata** la documentazione ed in particolare il piano finanziario predisposto dalla R.T.I. M.T. S.p.A. (Mandataria) e Studi e Servizi alle Imprese s.r.l. (Mandante) e integrato dal Comune, con i costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune di Pedara, il quale espone un costo complessivo di **€ 2.161.037 al netto della quota MIUR pari a 5.817 €**:

**Tenuto conto** che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritte dai legali rappresentanti del soggetto che hanno redatto il piano, attestanti la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

**Esaminate** altresì le risultanze dei fabbisogni standard del servizio di smaltimento rifiuti, determinate secondo le "linee guida interpretative", rese disponibili dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, del 23 dicembre 2019 e in particolare le risultanze relative ai fabbisogni standard anno 2020, da utilizzare come benchmark di confronto per la quantificazione dei coefficienti di gradualità della componente a conguaglio di cui all'art. 5 dell'allegato alla deliberazione ARERA n. 363/2021;

**Ritenuto** di stabilire, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella relazione illustrativa del Piano Finanziario opportunamente integrata con il presente atto, i seguenti valori dei parametri la cui determinazione è rimessa dalla deliberazione ARERA n. 363/2021 all'Ente territorialmente competente (Comune di Pedara):

- fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti (b): 0,60
- fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI  $\omega_a$  0,1
- coefficiente di recupero della produttività (X): 0,1%
- Coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QL): 0,00%
- Coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale (PG): 0,00%
- Valutazione degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti ( $\gamma_{1,a}$ ): 0;
- livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ( $\gamma_{2,a}$ ): 0

**Ritenuto** per quanto sopra di approvare conseguentemente il Piano finanziario (PEF 2022), redatto dalla R.T.I. M.T. S.p.A. (Mandataria) e Studi e Servizi alle Imprese s.r.l. (Mandante) e successivamente integrato con i dati di competenza comunale, composto dai seguenti allegati:

- Allegato A - 002-21drif\_all1\_Pedara\_2022\_2025\_V02.xls
- Allegato B - 002-21drif\_all2\_Relazione di accompagnamento\_Pedara
- Allegato C - Dichiarazione di veridicità legale rappresentante, sottoscritta dal Sindaco del Comune di Pedara,

che fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

**Preso atto che** il PEF 2022 è stato trasmesso all'ente territorialmente competente S.R.R. Area Metropolitana di Catania con nota prot. n. 11897 del 25.05.2022 per la validazione e che la S.R.R. Area Metropolitana di Catania ha provveduto con apposita attestazione prot. n. 2267 acclarata al prot. Ente con n. 12089 del 26/05/2022.

**TENUTO CONTO che:**

- le tariffe della TARI devono garantire, ai sensi del comma 654 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;
- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007;
- le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI;

**RITENUTO**

di imputare, alle utenze domestiche l'85% del costo complessivo ed alle utenze non domestiche il 15% del medesimo costo;

**RITENUTO**

che le scadenze per il pagamento delle rate saranno stabilite con successiva deliberazione della Giunta Municipale;

**Visto** il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 05-09-2014;

**Visto** il vigente regolamento comunale per la disciplina delle Entrate comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 22.12.1999 così come modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 29/03/2019;

**Visto** in particolare l'art. 1 del citato regolamento per la disciplina Tassa sui Rifiuti (Tari), il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

**Visto** il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

**Visto** l'art. 1, comma 652, della LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147, il quale stabilisce che: *“Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito*



dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti"; (solo per gli enti che adottano i criteri alternativi al metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999)

**Visti**, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

**Visto**, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

**Richiamato** il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato alla presente deliberazione con i rispettivi allegati, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

**Visto** l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale "a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";

**Esaminate** inoltre le "Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013", emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 23 dicembre 2019, le quali hanno chiarito che: "Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti";

**Tenuto conto** che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, "Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2.";

**Dato atto** che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione dell'MTR-2, per l'anno 2022, e il totale delle entrate tariffarie computate per il 2021, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021, determinato come segue:

- tasso di inflazione programmata:	1,7 % -
- coefficiente recupero della produttività:	0,1 % +
- coefficiente QL	0,0 % +
- coefficiente PG	0,0 % =
<b>Limite massimo di variazione annuale</b>	<b>1,6 %</b>

Crescita massima consentita delle entrate 2022 = 2.166.854 € \* 1,6% = 2.201.524 €

**Considerato che:**

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo*

*dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";*

**ACQUISITO**, altresì, il parere dell'Organo di Revisione, in ottemperanza al disposto dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000 acclarato al protocollo comunale n° 16 del 24/05/2022;

**VISTO** il parere tecnico favorevole formulato ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 sulla proposta di deliberazione in esame dal Responsabile del Settore IV;

**VISTO** il parere contabile favorevole formulato ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 sulla proposta di deliberazione in esame dal Dirigente Responsabile dei Servizi finanziari dell'ente;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto comunale;

**VISTO** l'Ord. Amm.vo EE.LL. Reg.Sicilia;

### **PROPONE CHE IL CONSIGLIO DELIBERI**

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di stabilire, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella relazione illustrativa del piano finanziario opportunamente integrata con il presente atto, i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa dalla deliberazione ARERA n. 363/2021 all'Ente territorialmente competente, nella misura indicata in premessa;
- 3) di approvare ai sensi delle vigenti disposizioni il Piano Finanziario 2022-2025, elaborato partendo dal PEF per il periodo regolatorio 2022-2025, secondo le nuove disposizioni del MTR-2, predisposto dalla R.T.I. M.T. S.p.A. (Mandataria) e Studi e Servizi alle Imprese s.r.l. (Mandante) ed integrato con i costi sostenuti direttamente dal Comune di Pedara, composto dai seguenti allegati:
  - Allegato A - 002-21drif\_all1\_Pedara\_2022\_2025\_V02.xls
  - Allegato B - 002-21drif\_all2\_Relazione di accompagnamento\_Pedara
  - Allegato C - Dichiarazione di veridicità legale rappresentante, sottoscritta dal Sindaco del Comune di Pedara,
4. di approvare per l'anno 2022, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, le tariffe della TARI di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 indicate nell'allegato alla presente deliberazione (ALL. A), che ne costituisce parte integrante e sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999
5. di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale;

6. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;


### DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267

Sulla superiore proposta vengono espressi i seguenti pareri:


- a) dal responsabile del settore Ecologia ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Il Responsabile del Servizio Ecologia  
(Ing. Salvatore D.G. Nicolosi)




- b) dal responsabile del settore Finanziario e Tributario Dott.ssa Giovanna Greco ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
(Dott.ssa Giovanna Greco)




Approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

*(Dott. Giuseppe Scilla)*  


IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
COMUNALE

*(Dott. Salvatore Bongecorsi)*  


Il sottoscritto Segretario Generale visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

- Che, in applicazione della legge regionale del 3 dicembre 1991, n 44:

X E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 02/06/2022 per rimanervi 15 giorni consecutivi ( art 11 comma 1) sino al 15/06/2022

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

IL SEGRETARIO GENERALE  
*(Dott. Giuseppe Scilla)*

Dalla Residenza Comunale, li 16/06/2022

La presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li

IL SEGRETARIO GENERALE  
*(Dott. Giuseppe Scilla)*

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 02/06/2022 al 15/06/2022

E' divenuta esecutiva il giorno 31/05/2022

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 12, comma 1);

Per essere stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi Art. 16 L.R. 44/91.

Dalla Residenza Comunale, li 16/06/2022

IL SEGRETARIO GENERALE  
*(Dott. Giuseppe Scilla)*